



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

**Ordinanza N.**

**130**

**Data di registrazione**

**22/04/2024**

**OGGETTO: . ORDINANZA IN MATERIA DI RUMORI E QUIETE PUBBLICA**

Premesso che il Comune di Cesenatico intende promuovere l'attrattività turistica perseguendo l'obiettivo di qualificare e valorizzare l'offerta turistica integrata delle attività e iniziative che si svolgono nelle località balneari, quali elementi di caratterizzazione e identificazione del marketing turistico locale;

Ravvisata l'esigenza di rafforzare la competitività turistica della nostra costa anche con una vasta gamma di opportunità ed eventi, in ragione del perdurare della difficile congiuntura economica da un lato e della profonda modificazione del contesto di riferimento ormai di valenza internazionale dall'altro, dove è profondamente mutato il modo di pensare e fare turismo;

Tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;

Vista al contempo la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Visto l'art.659 del Codice Penale "*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*";

Visto la L. n. 447/1195 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" così come modificata dal D. lgs 42/2017;

Visti il D.P.C.M. 1/3/1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Visto il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

Vista:

- la L.R. n. 15/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la DGR 45/02 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico ... omissis ...";

Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 25.2.2010 con la quale è stata approvata la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi del II comma dell’art. 3 della L.R. n. 15/2001 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico;

Visto il D.Lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/1123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8 comma 1 lett. h) e attinenti, tra gli altri, "all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ...(omissis) ..., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ...(omissis) ..., alla conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale";

Viste altresì le modifiche agli artt. 68 69 e 71 del TULPS operate dal D.L. 8/08/2013n. 91 art. 7 comma 8-bis " Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", che ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della L. 241/90 ss.mm.ii., in sostituzione delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento, per gli eventi dal vivo di portata minore, con una presenza massima di 200 persone che si concludono entro le ore 24,00 del giorno di inizio;

Preso atto che le modifiche introdotte all'art. 71 del TULPS precisano la validità nello spazio e nel tempo delle licenze;



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Atteso che per l'esercizio delle varie attività di pubblico spettacolo e intrattenimento è necessario il rilascio di apposita licenza o SCIA di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS R.D. n. 773 del 18/06/1931, in conformità alla singola e specifica disciplina di settore;

Visti altresì gli artt. 9 e 10 del TULPS R.D. n. 773 del 18/06/1931;

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 311 del 28/05/2001 recante norme in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S. così come integrato dal D.P.R. n. 293 del 06/11/2002;

Visto il D.Lgs. n. 480/94 "*Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel TULPS*" e successive modifiche;

Visto il Regolamento disciplinante la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Cesenatico, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 46 del 29/04/2019 ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 507/99 "*Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio*";

Visto il D.Lgs. n. 59/2010 "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*";

Visti i principi dettati dall' art.11 comma 6 della L. n. 217/2011 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010*", così come modificato dall'art. 34-quater del D.L. n. 179/2012;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 5/2012 "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito dalla L. n. 35/2012;

Visto il D.M. 19/08/1996 "*Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*";

Visti:



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

- la D.G.R. n. 1197/2020 Regione Emilia Romagna “*Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15*”;

- in particolare, l’art. 5.2.1. della D.G.R. n. 1197/2020 a norma del quale: “*I Comuni provvedono a definire nel proprio Regolamento una specifica tabella del tipo A o tipo B per ogni singolo sito individuato, valutandone l’attitudine ad ospitare manifestazioni in relazione alla “sostenibilità acustica” dei medesimi, sia sulla base dell’utilizzo storico, che della densità abitativa, della sensibilità del luogo, delle segnalazioni di Arpae, ecc....*”;

Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari;

Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Esaminate le ordinanze Sindacali, n. 201 del 04/06/2021 integrata con Ordinanza n. 279 del 20/07/2021, n. 178 del 30/05/2022, n. 150 del 12/05/2023;

Sentito il Tavolo del turismo;

Tutto ciò premesso, vista la necessità di un riordino delle diverse disposizioni che stabiliscono le condizioni di svolgimento delle attività musicali, di trattenimento e pubblico spettacolo, che prevedono l’utilizzo di impianti elettroacustici sul territorio Comunale sulla base della sopraggiunta normativa;

## **ORDINA:**

Che le attività potenzialmente rumorose sotto indicate osservino le seguenti disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica e che, quando richiesto, siano effettuate previa relativa comunicazione/domanda di autorizzazione allo Sportello Unico (di seguito nominato SU).

### **Capo I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Definizioni**

La presente direttiva si applica alle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità.

La presente direttiva si applica in particolare a: cantieri, attività agricole e di giardinaggio, servizi di pubblica utilità, manifestazioni temporanee a carattere rumoroso, attività sportive all'aperto, luna park, parchi giochi e simili, pubblici esercizi, strutture ricettive, stabilimenti balneari ed esercizi in arenile, avvisi delle motonavi.

Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalla presente ordinanza, è fatto obbligo il rispetto dei limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

Ai fini della presente ordinanza si assumono le seguenti definizioni:

1. **attività temporanea:** qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
2. **attività agricola:** attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
3. **cantiere temporaneo o mobile:** organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sotto-servizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;
4. **cantiere interno:** cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
5. **cantiere esterno:** cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
6. **manifestazione temporanea:** attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le attività musicali all'aperto (piano-bar, ecc.) le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
7. **manifestazione temporanea in sito dedicato:** manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 447/1995, allo scopo destinato;
8. **manifestazione temporanea in sito occasionale:** manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;
9. **ricettore:** edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità e utilizzato per le diverse attività umane;
10. **ricettore sensibile:** edificio sanitario (ospedale, casa di cura, altre strutture sanitarie con degenza, casa di riposo) o edificio scolastico (scuole di ogni ordine e grado, compreso asilo nido) e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività della struttura principale;



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

11. **sito**: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
12. **vincolo**: valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito;
13. **attività di intrattenimento musicale**: i concerti, gli spettacoli, le attività musicali all'aperto (piano-bar, DJ set, ecc.) svolte con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico;
14. **giorni feriali**: dal lunedì al sabato compresi.

## *Articolo 2*

### *Impianti di diffusione sonora all'aperto*

È vietato l'uso all'aperto di impianti di diffusione sonora, altoparlanti, avvisatori acustici e altre sorgenti sonore, a qualunque titolo, su tutto il territorio comunale, a esclusione dei mezzi di pronto soccorso, pronto intervento e di organi di Polizia, salvo quanto disciplinato dal Capo III art. 8 e al Capo IV. È comunque salvo quanto stabilito:

- dall'art.17 del “Regolamento per la Disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico”, approvato con deliberazione di C.C. n. 135 del 20/11/1998 in materia di pubblicità fonica e dalle successive disposizioni della presente ordinanza;
- dal “Regolamento di Polizia Urbana” approvato con Del. di C.C. n. 7 del 13/02/2020.

## *Articolo 3*

### *Suddivisione territorio comunale*

Ai fini della presente ordinanza, oltre a quanto previsto dalla zonizzazione acustica, il territorio comunale è suddiviso in:

- a. Zona turistica, comprendente il territorio tra la Statale SS16 Adriatica e il mare, dal confine col Comune di Gatteo a quello col Comune di Cervia, a eccezione delle zone indicate al successivo punto (disciplinate nella Tabella A di cui all'allegato n. 1 e rappresentate con allegato 2);
- b. Aree particolarmente protette: parco di ponente, parco di levante e area ospedaliera (compresa fra via Abba, tratto via Zara – parco; via Zara tratto via Abba – via Sozzi; prolungamento via Sozzi tratto via Zara – parco) (disciplinate dalla Tabella B di cui all'allegato n.1 e rappresentate con allegato 2);



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

- c. Restante territorio (disciplinate dalla Tabella B di cui all'allegato n.1 e rappresentate con allegato n. 2).

## *Articolo 4*

### *Cantieri edili*

Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale. Devono, altresì, essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico.

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta di norma tutti i giorni feriali dalle 7.00 alle 20.00.

Le **lavorazioni disturbanti**, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), **nonché di macchinari e attrezzature rumorosi**, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., **sono vietate su tutto il territorio comunale** nei seguenti periodi e orari:

- 16 settembre – 31 maggio, dalle 19.00 alle 7.00 e dalle 12.30 alle 13.30;
- 01 giugno – 15 settembre, dalle 19.00 alle 8.00 (ovvero alle 9.00 per la zona turistica) e dalle 13.00 alle 16.00;
- 01 gennaio – 31 dicembre, dalle 19.00 alle 8.00 e dalle 13.00 alle 15.00 per i soli cantieri di interesse pubblico di cui il committente è un Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione;
- 01 gennaio – 31 dicembre, dalle 19.00 alle 7.00 e dalle 13.00 alle 14.00 per i soli cantieri di interesse pubblico aventi carattere di urgenza di seguito riportati:
  - Nuovo ponte "del gatto" tra via Cecchini e via Negrelli;
  - Nuova scuola di via Torino;
  - Scuola "Arfelli" di via Torino;
  - Ponte di viale Roma;
  - Scuola "2 Agosto" in via Saffi;
  - Via Bramante: fognature e altri lavori di ripristino strada;
  - lavori inerenti al Bando Costa "Waterfront";
  - eventuali altri lavori pubblici promossi dal Comune che rivestono carattere d'urgenza.



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Eventuali ulteriori deroghe per attività di interesse pubblico aventi carattere di urgenza potranno essere concesse con atti integrativi alla presente ordinanza.

Deroga a tali orari è consentita, previa autorizzazione del Comune, unicamente nel caso di getto di solai e qualora si configuri la necessità di intervenire con urgenza a compiere lavori per ripristinare servizi di pubblica utilità (gas, acqua, telefono, fognature, ecc.).

Ai sensi dell'art. 6 della L. n. 447/95 l'uso di macchinari rumorosi, negli orari consentiti, è autorizzato in deroga al rispetto dei limiti differenziali e dei limiti di zona pervisti dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite (LAeq) di 70 dB(A), con tempo di misura (TM)  $\geq$  10 minuti, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici.

## Comunicazioni e Autorizzazioni

- *Istanza Singola*

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati al precedente punto, necessita di **comunicazione** da inoltrare tramite il portale Accesso Unitario al SU, **almeno 20 giorni** prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione richiesta. L'attività di cantiere può svolgersi se, entro tale termine, non sono intervenute richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore previsti del D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla presente Ordinanza, possono richiedere **specifico deroga**. A tal fine va presentata apposita istanza tramite il portale Accesso Unitario al SU, **almeno 45 giorni** prima dell'inizio delle attività, corredata della documentazione richiesta.

L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito eventualmente il parere di Arpa, entro 30 giorni dalla richiesta.

Copia dell'autorizzazione o un suo estratto delle condizioni di deroga (recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore) deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

Resta salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un **piano di monitoraggio acustico** dell'attività di cantiere.



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la comunicazione corredata dalla documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

- *Istanza a carattere generale*

In caso di lavori programmati ed estesi a varie zone del territorio per la manutenzione delle strade e/o per la realizzazione e manutenzione dei sotto-servizi (reti idriche, gas, fognarie, elettriche, telefoniche, ecc.), di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese devono presentare istanza finalizzata a un'autorizzazione in deroga di carattere generale tramite il portale Accesso Unitario al SU da inoltrare per conoscenza ad Arpa, **almeno 60 giorni** prima dell'inizio delle attività, allegando la documentazione richiesta. I lavori si intendono autorizzati se **entro 45 giorni** dalla presentazione dell'istanza non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, al Comune e ad Arpa, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati di una valutazione preventiva della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare, la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore al valore limite (L<sub>Aeq</sub>) di 80 dB(A) per un tempo  $\geq 10$  minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere allo SU e ad Arpa, per conoscenza, **almeno 15 giorni** prima dell'avvio delle attività, una **comunicazione integrativa**, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se **entro 10 giorni** dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un **piano di monitoraggio acustico** dell'attività di cantiere.

Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

## *Articolo 4 bis*

### *Attività Agricole e di giardinaggio*

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001, e dell'art. 6 della D.G.R. n. 1197/2020 le attività agricole e di giardinaggio si intendono **autorizzate in deroga** e non si applicano, dunque, i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale e i limiti differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio (a esclusione della manutenzione del Verde Pubblico e dei servizi di Pubblica Utilità di cui all'art. 4 ter) è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, **dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00** e nei giorni festivi e il sabato **dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00**.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico.

L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- **fascia oraria:** dall'alba al tramonto;
- **cannoncini:** cadenza di sparo  $\geq 3$  minuti;
- **altri tipi di dissuasori:** tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
- **ubicazione del dispositivo:** il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque a una distanza dagli edifici abitativi
- **distanza:** non inferiore a 100 metri per i cannoncini antistorno e non inferiore, di norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).

In caso di più **dispositivi posti a distanza ravvicinata**, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque  $\geq 3$  minuti.

L'uso dei cannoni a onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

- **fascia oraria:** divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6, salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- **ubicazione del dispositivo:** il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
- **periodo di utilizzo:** dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

## *Articolo 4 ter*

### *Servizi di Pubblica Utilità*

L'uso di macchine e di impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del **verde pubblico** (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è di norma consentito nei giorni feriali dalle **7.00** alle **20.00**.

L'uso di macchine e impianti rumorosi per il **lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche** e le attività connesse alla **raccolta dei rifiuti urbani e assimilati** (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) è consentito nei giorni feriali e festivi, senza limitazioni particolari di orario.

## *Capo II*

### *MANIFESTAZIONI TEMPORANEE A CARATTERE RUMOROSO*

## *Articolo 5*

### *Aree autorizzate e limiti acustici*

Le manifestazioni temporanee possono essere autorizzate solo in aree all'uopo indicate dalla Giunta comunale o da specifiche autorizzazioni comunali.



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Le **manifestazioni temporanee in sito dedicato** (si intendono le aree ricomprese e disciplinate dall'art. 3 *a*) e rappresentate con allegato n. 2) devono rispettare i limiti acustici indicati nella **Tabella A** di cui all'allegato n. 1.

Le **manifestazioni temporanee in sito occasionale** (si intendono le aree ricomprese e disciplinate dall'art. 3 *b*) e *c*) e rappresentate con allegato n. 2) devono rispettare i limiti acustici indicati nella **Tabella B** di cui all'allegato n. 1.

**In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, deve essere rispettato il limite acustico di 108 dB(A) LASmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.**

**Si specifica, inoltre, che quanto non disciplinato dalla presente ordinanza è soggetto all'obbligo del rispetto i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.**

## **Articolo 5 bis**

### ***Comunicazioni e autorizzazioni***

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui alle tabelle A e B, così come allegate alla presente, necessita di comunicazione da inoltrare tramite il portale Accesso Unitario al SU **almeno 30 giorni** prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione richiesta. La manifestazione può svolgersi se, **entro tale termine**, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Le manifestazioni, che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle A e B, così come allegate alla presente, devono presentare tramite il portale Accesso Unitario allo SU un'istanza finalizzata al rilascio di un'**autorizzazione in deroga, almeno 45 giorni** prima dell'inizio della manifestazione, corredata dalla documentazione richiesta. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, acquisito, eventualmente, il parere di Arpae, **entro 30 giorni** dalla richiesta.

In caso di deroga deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione o un estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.

Le manifestazioni, i cui effetti acustici possono prevedibilmente ripercuotersi sui ricettori sensibili, devono essere **autorizzate in maniera espressa**, sia nel caso in cui si presenti comunicazione che nel caso in cui si presenti istanza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione in deroga, di cui ai punti sopra. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

***È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.***

## ***Articolo 5 ter***

### **Attività sportive rumorose**

**Dal 01 maggio al 31 ottobre** è consentito lo svolgimento di attività sportive rumorose all'aperto **dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 24.00**, con esclusione della zona dell'arenile, per la quale si applica quanto previsto dalla ordinanza balneare integrativa comunale.

Nell'ambito delle suddette attività sportive, non sono consentiti l'introduzione e l'uso di strumenti sonori a fiato, trombe e trombette da stadio, tamburi e altri strumenti rumorosi.

## ***Articolo 6***

### ***Deroga ai limiti di esposizione al rumore***

Le attività disciplinate al Capo II dovranno rispettare i seguenti limiti:

Limite per il pubblico  $LAS_{max} = 108$  dB(A), Limite in facciata  $LAS_{low}$  75 dB(A), limite in facciata ( $LA_{eq}$ ) 70 dB(A), con flusso atteso > 5000 persone;

Limite per il pubblico  $LAS_{max} = 108$  dB(A), Limite in facciata  $LAS_{low}$  70 dB(A), limite in facciata ( $LA_{eq}$ ) 65 dB(A), con flusso atteso < 5000 persone.

Le manifestazioni collettive e/o pubbliche indipendentemente dal flusso atteso, potranno rispettare i seguenti limiti:

Limite per il pubblico  $LAS_{max} = 108$  dB(A), Limite in facciata  $LAS_{low}$  75 dB(A), limite in facciata ( $LA_{eq}$ ) 70 dB(A).

Detti limiti non sono applicabili all'intera durata della manifestazione di cui all'articolo 5, ma solo ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non sono in grado di rispettare i limiti di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e pertanto fruiscono del regime di deroga.



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

## *Articolo 7*

### *Uso di amplificatori e altoparlanti*

L'uso di amplificatori di sorgenti sonore e di altoparlanti è consentito, nel rispetto dei limiti di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/97:

- per i luna park, parchi giochi e similari, nel rispetto dei seguenti orari:

- per il periodo **01 novembre - 30 aprile: dalle 9.00 alle 23.00;**
- per il periodo **01 maggio - 31 ottobre: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 24.00;**

- per le feste popolari, manifestazioni sportivo-ricreative e similari, negli orari previsti nelle singole autorizzazioni d'esercizio **o nelle segnalazioni certificate di svolgimento.**

L'uso di amplificatori di sorgenti sonore e di altoparlanti non è consentito nello svolgimento dell'attività degli artisti di strada.

## *Capo III*

### *ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE*

## *Articolo 8*

### *Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*

**Dal 01 maggio al 31 ottobre** è consentita l'attività di intrattenimento musicale, previa comunicazione alla SIAE, all'interno e all'esterno dei locali, comprese le occupazioni di suolo pubblico in concessione a supporto dell'attività principale, nelle fasce orarie **09.00-14.00 e 16.00-24.00**. Le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici. Qualora l'attività venga svolta all'interno di un edificio a uso promiscuo dovrà essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi, residenziali o turistici, limitrofi o sovrastanti l'attività stessa. **Dopo le 24.00** l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora all'interno dei locali è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

dal D.P.C.M. 14.11.1997. Il rispetto dei suddetti limiti deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della L. n. 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. **In mancanza della relazione anzidetta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00.**

**Dal 01 maggio al 31 ottobre** nelle serate di venerdì o sabato (**in alternativa**) è consentito ai gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, **lo svolgimento di attività di intrattenimenti musicali fino alla 01.00**, beneficiando di deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici. Qualora l'attività venga svolta all'interno di un edificio a uso promiscuo, dovrà comunque essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa.

I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunicare la giornata prescelta tra quelle di venerdì o sabato, oltre che alla SIAE, alla Polizia Locale (almeno 7 gg prima dell'inizio della serata prescelta). In assenza della suddetta comunicazione preventiva, nei tempi stabiliti, la deroga è da intendersi **non autorizzata**.

**Dal 01 ottobre al 31 maggio** gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno e all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

Per i pubblici esercizi posti sull'arenile si applicano le disposizioni specifiche previste dall'articolo 11 della presente ordinanza e dalla ordinanza balneare integrativa comunale.

## *Articolo 9*

### *Strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere*

**Dal 01 maggio al 31 ottobre** le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere e, specificamente, alberghi, campeggi e villaggi turistici, case per ferie e ostelli per la gioventù, possono effettuare intrattenimenti musicali, nelle fasce orarie **09.00-14.00 e 16.00-24.00**, esclusivamente per le persone alloggiate, **in numero massimo di 1 alla settimana**, previa comunicazione alla SIAE. La diffusione sonora deve avvenire a volume moderato. Le casse e gli altoparlanti, al fine di contenere il rumore all'interno delle strutture ricettive in questione non devono essere rivolte verso l'esterno e devono essere collocate in modo tale da ridurre al minimo l'inquinamento acustico delle aree pubbliche e nel vicinato. Tali attività di intrattenimento musicale,



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici. **Dopo le 24.00** l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora **all'interno dei locali** è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997. Il rispetto dei suddetti limiti deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della L. n. 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. **In mancanza della relazione anzidetta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle 24.00.**

**Dal 01 novembre al 30 aprile** gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno e all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

È consentita l'attività di animazione all'aperto **dalle 09.00 alle 24.00**, mentre l'uso di impianti di amplificazione è consentito solo nelle **fasce orarie 09.00-14.00 e 16.00-24.00**.

**Dal 01 maggio al 31 ottobre**, la diffusione sonora comprensiva del rumore antropico indotto dallo svolgimento della attività di animazione di cui sopra, può avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici.

È di norma vietata l'utilizzazione di marciapiedi, piazze o strade pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

## *Articolo 10*

### *Strutture ricettive agrituristiche e per il turismo rurale*

**Dal 01 gennaio al 31 dicembre** nel caso in cui le strutture ricettive agrituristiche e per il turismo rurale, individuate dall'art. 4 L. n. 16/2004, organizzino feste per matrimoni e unioni civili, l'intrattenimento musicale può avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici, **fino alla 01.00**.

**Dopo le 01.00** il suddetto intrattenimento musicale all'interno e all'esterno dei locali può avvenire nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

## *Articolo 11*

### *Stabilimenti balneari*

**Dal 01 maggio al 30 settembre**, al fine di non pregiudicare ulteriormente le attività che non ricadono sull'arenile, possono essere svolte feste e attività di intrattenimento, nei limiti della presente Ordinanza e dell'Ordinanza Balneare integrativa comunale vigente. Negli stabilimenti balneari e nei pubblici esercizi insediati nella fascia demaniale marittima definita arenile, può essere svolta **una (1)** festa di intrattenimento alla settimana **dalle 9.00 alle 01.00** anche nelle aree polifunzionali, previa comunicazione tramite Pec alla Polizia Locale e al SU, contenente la descrizione dell'area interessata. La comunicazione deve essere trasmessa **almeno 7 giorni prima dell'evento**. È fatto obbligo altresì di presentare comunicazione alla SIAE.

In occasione delle predette feste le emissioni sonore **non** possono avvenire nell'orario **dalle 14.00 alle 16.00**.

Le feste di intrattenimento musicale autorizzabili e comunicate con le modalità sopra indicate, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi residenziali o turistici.

In tutti i casi previsti dal comma precedente, le casse di amplificazione e gli altri dispositivi di diffusione sonora e musicale devono essere disposti o a ridosso del lato mare degli edifici degli stabilimenti balneari ed orientati verso la spiaggia, oppure anche a monte degli edifici degli stabilimenti ma rivolti verso il mare.

**Dal 26 luglio al 25 agosto** (c.d. "periodo agostano"), può essere svolta un'ulteriore festa rispettando gli adempimenti e i limiti sopra indicati.

Nel caso in cui il gestore dello stabilimento balneare intenda effettuare la seconda festa di intrattenimento anche al di fuori del "periodo agostano", dovrà munirsi preventivamente di valutazione di impatto acustico e/o installare sistemi di controllo, misurazione e registrazione dei livelli di emissione sonora (fonometro), che consentano la verifica del rispetto dei limiti acustici, rilevati e rilevabili in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici, così come da Ordinanza Balneare Comunale integrativa vigente.

È consentita l'attività di animazione all'aperto **dalle 09.00 alle 24.00**, mentre l'uso di impianti di amplificazione è consentito solo nelle fasce orarie **09.00-14.00** e **16.00-24.00**.



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

La diffusione sonora comprensiva del rumore antropico indotto dallo svolgimento della suddetta attività può avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici.

**Dal 01 ottobre al 30 aprile** gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno e all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 e nel rispetto di quanto previsto in Ordinanza Balneare Integrativa comunale.

È consentita l'attività di animazione all'aperto **dalle 09.00 alle 24.00**, mentre l'uso di impianti di amplificazione è consentito solo nelle fasce orarie **09.00-14.00 e 16.00-24.00**.

La diffusione sonora comprensiva del rumore antropico indotto dallo svolgimento della suddetta attività può avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici.

## *Capo IV*

### ***DISPOSIZIONI PARTICOLARI***

#### *Articolo 12*

##### ***Deroghe per periodo agostano***

**Oltre alle disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatto salvo in particolare il numero massimo degli intrattenimenti autorizzabili in forza degli articoli precedenti**, nel periodo **dal 26 luglio al 25 agosto** (c.d. "periodo agostano"), è concesso alle strutture ricettive di cui all'art. 9 il prolungamento delle attività di intrattenimento musicale consentite **fino alla 01.00**, con un valore limite (LAeq) di 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici.

#### *Articolo 13*

##### ***DEROGA PER LA C.D. NOTTE ROSA – 14 e 15 AGOSTO e 31 DICEMBRE***



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

In occasione dell'evento denominato "**Notte rosa**" (serate di venerdì e sabato), previsto nelle notti tra il giorno **5 e il 7 luglio 2024** e per le serate del **14 e 15 agosto "ferragosto"** e **31 dicembre**, è consentito lo svolgimento di intrattenimenti musicali al chiuso e all'aperto **fino alle 03.00 del giorno successivo**, fermo restando il rispetto del valore limite di 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici.

I pubblici esercizi, circoli privati e attività artigianali, alimentari, in occasione delle particolari giornate previste per la Notte Rosa (serate di venerdì e sabato e per i soli locali ricompresi nella zona turistica di cui art. 3 punto a,) e nelle giornate del **15 agosto e del 31 dicembre** possono prorogare l'orario di funzionamento degli impianti elettroacustici **fino alle 03.00 del giorno successivo** nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

## *Articolo 13 bis*

### **DEROGA PER L'EVENTO THE WEEK**

In occasione dell'evento denominato "**The Week**", previsto tra il **7 e il 14 luglio 2024**, è consentito **limitatamente alle sole attività inerenti all'evento e ricomprese nella relativa autorizzazione**, lo svolgimento di intrattenimenti musicali al chiuso e all'aperto fino alle 03.00 del giorno successivo, fermo restando il rispetto del valore limite di 65 dB(A) rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici.

**Limitatamente** ai pubblici esercizi, circoli privati e attività artigianali alimentari **legati e autorizzati nell'ambito dell'evento "The Week"** è concesso di prorogare l'orario di funzionamento degli impianti elettroacustici **fino alle 03.00 del giorno successivo** nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997

## *Articolo 13 ter*

### **DEROGA PER EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA**

Eventuali deroghe a eventi di particolare rilevanza saranno valutate e autorizzate dalla Giunta Comunale



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

## *Articolo 14*

### ***Comunicazioni di servizio e motonavi trasporto passeggeri***

L'uso di altoparlanti per comunicazioni di servizio o di interesse collettivo, nelle case per ferie (compresi i soggiorni di vacanza per minori) e nelle strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici ...), è consentito limitatamente ai seguenti orari: **dalle 12.00 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 18.30.**

Negli stabilimenti balneari le comunicazioni di servizio sono consentite all'interno della seguente fascia oraria: **09.00 - 14.00 e 16.00 - 21.00.**

Comunicazioni per emergenza (es. annunci per smarrimenti) esulano dai sopra indicati orari.

Su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo, annunci, anche registrati, aventi a oggetto esclusivamente la gita in mare, nelle fasce orarie **dalle 10.30 alle 12.00, dalle 17.30 alle 18.30, nel numero massimo di 2 (due) annunci al giorno e per una durata di ogni singolo annuncio non superiore a 2 (due) minuti.**

Per feste e intrattenimenti musicali già programmati, le imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri potranno utilizzare apparecchiature musicali all'interno del porto, nel proprio ormeggio, solo ed esclusivamente nel caso di chiusura delle c.d. Porte Vinciane per condizioni di emergenza meteo-marina.

In tale occasione, le feste e gli intrattenimenti musicali si potranno svolgere **fino alla 01.00**, con un valore limite (LAeq) di 65 45 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi limitrofi, residenziali e turistici.

**Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nell'Ordinanza balneare regionale e nell'Ordinanza balneare integrativa comunale per l'anno in corso, purché non in contrasto con la presente ordinanza.**

## *Articolo 15*

### ***Sanzioni***

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, commesse dal titolare di autorizzazione di polizia amministrativa, costituiscono casi di abuso della persona autorizzata, che permettono la



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

sospensione o la revoca della licenza per intrattenimenti musicali, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. disposta con ordinanza del Sindaco.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente ordinanza, salvo che la violazione riguardi la mancata presentazione della comunicazione alla SIAE o alla Polizia Locale e/o salvo che la stessa sia punibile ai sensi di una norma statale, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

- In caso di 1<sup>a</sup> violazione, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00, in applicazione della L. 447/1195, art. 10, comma 3 e la sospensione della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per un massimo di 30 giorni.
- In caso di 1<sup>a</sup> violazione alle norme contenute nella presente ordinanza il Sindaco individua e dispone con propria ordinanza la durata della sospensione della licenza per intrattenimenti musicali.
- In caso di violazioni successive alla 1<sup>a</sup>: è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00, in applicazione della L. 447/1195, art. 10 comma 3 e la revoca della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art.10 del T.U.L.P.S. per tutta la stagione.
- In caso di violazioni successive alla 1<sup>a</sup>: alle norme contenute nella presente ordinanza il Sindaco con propria ordinanza dispone la revoca della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S.

Chiunque violi quanto disposto dall'art. 2, in materia di avvisatori acustici, dall'art 4, per le attività rumorose nei cantieri edili, dall'art. 5, per le manifestazioni sportive rumorose all'aperto non autorizzate, dall'art. 7, per l'uso di amplificatori nei luna park e sale giochi, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50 a € 300 (pagamento in misura ridotta € 100).

Chiunque non presenti la comunicazione alla SIAE o alla Polizia Locale, come previsto negli artt. 8, 9, 10, 11, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50 a € 300 (pagamento in misura ridotta € 100).

Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti, in particolare, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà alla denuncia alla autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 659 Codice Penale.

## **DISPONE CHE:**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Tutte le attività summenzionate dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente, dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze citate in premessa.

Per quanto non disciplinato con la presente si rimanda alla normativa di riferimento richiamata in premessa.

## **DISPONE ALTRESÌ CHE:**

La presente Ordinanza:

- sostituisca e abroghi la precedente Ordinanza n. 150 del 12/05/2023. La presente Ordinanza prevale sull'Ordinanza balneare integrativa comunale, laddove in contrasto;
- sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Cesenatico e su ogni altro mezzo di informazione;
- sia trasmessa alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Forlì-Cesena per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per l'eventuale intervento delle Forze di Polizia e, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Forlì-Cesena, al Comando Provinciale Carabinieri di Cesenatico, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cesenatico, al Comando della Guardia Costiera Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico e ad Arpae.

Ai della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione.

Altre eventuali disposizioni operative per l'attuazione della presente Ordinanza potranno essere stabilite con una circolare interna dell'Ente.

## **ALLEGATI (PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE ORDINANZA)**

**Allegato n. 1 - Tabelle e riferimenti per le attività temporanee**

**Allegato n. 2 - Elaborato cartografico: con esso si dispone l'individuazione delle zone del territorio ricadenti nella Tabella A e B di cui al presente Allegato n. 1**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

*Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820*

**Allegato n. 3 – Tabella riassuntiva**

Sindaco

MATTEO GOZZOLI / INFOCERT SPA